



A.S.D. F.C. COSTA D'AMALFI

MATR. FIGC 940911

REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING

COSTA D'AMALFI F.C.



FINALITA' E ASSETTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il presente documento regola il procedimento di ricezione e gestione delle Segnalazioni trasmesse da parte dei segnalanti (come di seguito identificati) al fine di denunciare fenomeni illeciti e comportamenti sospetti, irregolarità, atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme nazionali ed europee ovvero condotte costituenti fattispecie di abuso, violenza o discriminazione o violazione ai principi sanciti dal Codice Etico e Disciplinare del Costa d'Amalfi F.C.

La segnalazione è un atto attraverso cui il segnalante contribuisce ad agevolare l'emersione e la prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per il Costa d'Amalfi F.C.

I riferimenti normativi cui si rimanda per tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento sono:

- a. D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 - Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.
- b. D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali - e successive modifiche e/o integrazioni;
- c. Regolamento UE 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- d. D. Lgs. 231/01 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art.11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" del 08/06/2011 e successivi aggiornamenti, ove applicabile.
- e. Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali - procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, emanate da ANAC in forza dell'art. 10 D. lgs. 24/23 con delibera n. 311 del 12 luglio 2023.
- f. Linee Guida FIGC - Comunicato ufficiale 87/A;
- g. Normativa interna sociale (Codice Etico e MOCAS).



OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

La segnalazione deve riguardare le informazioni relative alle violazioni di disposizioni normative di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto tenuto con il Costa d'Amalfi F.C., presente o passato, e nel cui ambito lo stesso potrebbe subire discriminazioni o ritorsioni a causa della segnalazione.

Sono informazioni sulle violazioni i dati o le notizie, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nel contesto del Costa d'Amalfi F.C. o nell'esercizio dell'attività sportiva, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni, di cui sono venuti a conoscenza i segnalanti nell'ambito del contesto lavorativo o dei rapporti tenuti con il Costa d'Amalfi F.C.

Si intendono per violazioni i comportamenti, anche omissivi, che consistono in:

- a) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- b) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni del modello di organizzazione e gestione ivi previsti;
- c) condotte costituenti fattispecie di abuso, violenza o discriminazione di cui alle Linee Guida F.I.G.C. - Comunicato Ufficiale n. 87/A o violazione del Modello di Organizzazione e Controllo dell'Attività sportiva ex D. Lgs. 39/2021;
- d) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea.

SEGNALAZIONI ESCLUSE

Le segnalazioni non possono avere ad oggetto:

- a) le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).
- b) le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate. Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici.



- c) le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate normativamente da altre procedure;
- d) le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea

I SEGNALANTI

Le segnalazioni possono essere effettuate da:

- a) lavoratori subordinati;
- b) lavoratori autonomi, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività lavorativa presso la società;
- d) liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso la società;
- e) volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la società;
- f) i Tesserati, i soci, i dirigenti, gli atleti, i calciatori, i tecnici, gli ufficiali di gara e ad ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo e decisionale nell'ambito dell'attività sociale, ivi compreso lo svolgimento dell'attività sportiva, o partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva;
- g) i soci ed i soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la società.

CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni devono descrivere in maniera circostanziata e precisa i fatti relativi alle violazioni in modo da facilitarne la gestione.

Non è necessario che il segnalante sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi, benché sia necessario che risultino chiare le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione, la descrizione del fatto, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Il segnalante deve avere conoscenza diretta dei fatti, omettendo situazioni delle quali sia venuto a conoscenza indirettamente o per cd. voci di corridoio.

La segnalazione deve essere effettuata secondo buona fede e non deve assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali o giudizi morali volti ad offendere o ledere l'onore e/o il decoro



personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono asseritamente ascritti.

Il segnalatore deve fornire tutti gli elementi utili affinché gli organi preposti possano procedere alle verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

CONTENUTO DELLA SEGNALIZIONE

La segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- A) generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione del ruolo/funzione svolta nell'ambito della Società, (salvo i casi di segnalazione anonima);
- B) chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- C) ove conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi o in cui sarebbero stati commessi o omessi;
- D) ove conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati;
- E) indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- F) indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti ed ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

MODALITA' DI SEGNALAZIONE

Il Costa d'Amalfi F.C. ha istituito un proprio canale informatico di segnalazione interno raggiungibile all'indirizzo www.clubcostadamalfi.it che garantisce, tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta con modalità informatiche, oppure in forma orale.

Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona, mediante un incontro diretto.

La segnalazione può essere altresì trasmessa attraverso canali esterni quali il canale ANAC, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o e la divulgazione pubblica.

Le condizioni di accesso alla segnalazione esterna sono le seguenti:



- a) il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

ORGANO GESTORIO DELLE SEGNALAZIONI

L'Organo Gestorio, in qualità di destinatario della segnalazione è autonomo e indipendente, garantisce un giudizio equo e imparziale sulla segnalazione ricevuta, rispettando gli obblighi di riservatezza. Adempie al suo ufficio ricevendo la segnalazione, valutandone la fondatezza, svolgendo l'istruttoria sui fatti o sulle condotte segnalate. Si occupa, inoltre, di gestire gli adempimenti inerenti al rapporto con il segnalante (avvisi di ricevimento, chiusura della segnalazione, scambi di informazioni, comunicazione dell'esito) nonché con il segnalato.

Qualora la segnalazione sia presentata ad un soggetto diverso, quest'ultimo procederà a trasmetterla, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Nel caso in cui il segnalante ritenga che l'Organo Gestorio si trovi in conflitto di interessi, può rivolgere la propria segnalazione alla Direzione legale, specificando la motivazione del conflitto, seguendo gli ordinari canali di segnalazione.

SEGNALAZIONI EFFETTUATE ATTRAVERSO IL CANALE INFORMATICO

Le segnalazioni possono essere effettuate, con il rispetto di tutte le garanzie per il segnalante, attraverso il canale informatico interno (Piattaforma), raggiungibile al seguente indirizzo web:

La piattaforma consente di dialogare in modo riservato con il segnalante, senza possibilità, per il ricevente o altri soggetti, di rintracciare l'origine della segnalazione. Le segnalazioni trasmesse mediante la piattaforma sono ricevute esclusivamente dal soggetto preposto alla loro gestione, unico soggetto che può associare l'identità del segnalante alla segnalazione.

Il trattamento dei dati contenuti nelle segnalazioni garantisce la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi.



Sono inoltre applicate tecniche di cifratura, che garantiscono la riservatezza delle informazioni trasmesse.

Dopo l'accesso alla Piattaforma il segnalante potrà scegliere se utilizzare la casella vocale oppure procedere alla compilazione di un questionario composto da domande aperte che gli permetteranno di fornire gli elementi caratterizzanti la segnalazione (fatti, contesto temporale, etc.).

La segnalazione può essere effettuata anche in forma anonima, in tal caso il segnalante non renderà noti i propri dati anagrafici.

In caso di utilizzo della casella vocale e scelta di anonimato la voce del segnalante verrà distorta.

In ogni caso il segnalante potrà fornire le proprie generalità anche in un secondo momento, anche attraverso il sistema di messagistica previsto dal Portale.

Inviata la segnalazione al segnalante sarà rilasciato un codice identificativo univoco (ticket), conosciuto solamente dal segnalante stesso che non potrà essere recuperato in alcun modo in caso di smarrimento.

Il ticket consente l'accesso, sempre tramite la piattaforma, alla propria segnalazione al fine di:

- monitorarne lo stato di avanzamento;
- inserire ulteriori elementi per circostanziare la segnalazione;
- fornire le proprie generalità;
- rispondere ad eventuali domande di approfondimento.

SEGNALAZIONI CON INCONTRO DIRETTO

Il segnalante può chiedere di essere ricevuto in presenza dall'Organo Gestorio inoltrando richiesta alla casella mail indicata nei documenti sociali e comunicata ai destinatari.

L'Organo Gestorio fissa l'incontro entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta ed entro un termine ragionevole, concordando con il richiedente data, ora e luogo dell'incontro che deve avvenire fuori dal contesto societario.

A seguito dell'incontro, ricevuta la segnalazione, l'Organo Gestorio ne cura l'immissione sul sistema informatico di gestione, garantendo le medesime tutele in capo al segnalante rispetto a quelle previste per chi effettua le segnalazioni attraverso i canali informatici.



LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Ricevuta la segnalazione l'Organo Gestorio rilascia avviso di ricevimento al segnalante entro e non oltre 7 giorni, dopo averne preso visione.

Nel caso in cui la segnalazione non sia precisa o circostanziata ovvero abbia non sia indicata la fonte dell'informazione nei casi di circostanze apprese da terzi, l'Organo Gestorio richiede un'integrazione al segnalante entro 7 giorni dal rilascio dell'avviso di ricevimento.

Qualora il segnalante non sia in grado di fornire elementi sufficienti alla delibazione della segnalazione, ovvero qualora la segnalazione insufficiente sia anonima, l'Organo Gestorio provvede ad archiviare immediatamente la segnalazione.

L'Organo Gestorio archivia immediatamente le segnalazioni non rientranti nell'ambito oggettivo notiziandone il Direttore Generale.

Qualora la segnalazione sia sufficientemente precisa e circostanziata, ovvero siano state fornite le informazioni integrative richieste, l'Organo Gestorio valuta la fondatezza della segnalazione, acquisendo, ove necessario, la documentazione relativa ai fatti segnalati e ascoltando, ove necessario, persone informate sui fatti segnalati ovvero compiendo ogni altro atto istruttorio necessario a verificare la fondatezza della segnalazione.

Qualora gli elementi prospettati e forniti con la segnalazione, ovvero con le informazioni integrative o attraverso le indagini, riscontrino i fatti segnalati in modo da poter ritenere fondata la segnalazione, l'Organo Gestorio trasmette le proprie determinazioni al Direttore Generale per quanto di competenza in relazione al procedimento disciplinare. Nel caso la segnalazione sia riferita al Direttore Generale, l'Organo Gestorio trasmette le proprie determinazioni alla Direzione Legale.

L'organo Gestorio fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento, entro tre mesi dalla presa in carico della segnalazione.

LA RISERVATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario alla loro gestione.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui potrebbe evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a soggetto diverso da quello preposto alla gestione delle



segnalazioni, espressamente autorizzato a trattare i dati contenuti nella segnalazione ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

In tale ultima ipotesi, è dato avviso ai fini della prestazione del consenso alla persona segnalante, mediante comunicazione scritta contenente l'enunciazione delle ragioni che giustificano la rivelazione dei dati riservati.

IL TRATTAMENTO DEI DATI CONTENUTI NELLA SEGNALAZIONE

Il trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato nel rispetto dei principi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte nelle segnalazioni, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.



LE GARANZIE A FAVORE DEL SEGNALANTE

Il Segnalante non può subire ritorsioni.

Costituiscono ritorsioni:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Tale misura di protezione si applica al segnalante che, al momento della segnalazione aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo delle segnalazioni.

Le tutele sono estese:

- A) al facilitatore, inteso quale soggetto che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione;
- B) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado o che hanno un rapporto abituale e corrente con il segnalante;
- C) alle società, associazioni o enti di proprietà del segnalante



LA RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e al segnalante è irrogata una sanzione disciplinare.

DIFFUSIONE

La presente procedura è pubblicata sul sito istituzionale della e veicolata attraverso i canali di comunicazione informatica interna.

A tutti i soggetti che entrano in rapporto con il Costa d'Amalfi F.C. è richiesta la presa visione della presente procedura.